



*Al Ministro
dello Sviluppo Economico*

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ed in particolare l'articolo 5, comma 1, secondo cui la Disciplina del mercato elettrico è approvata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità);

VISTO il decreto del Ministro delle attività produttive 19 dicembre 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 301 del 30 dicembre 2003, recante "Approvazione del Testo integrato della Disciplina del mercato elettrico (di seguito: Disciplina del mercato). Assunzione della responsabilità del Gestore dei mercati energetici Spa (di seguito: il Gestore del mercato) relativamente al mercato elettrico";

VISTO il Testo integrato della Disciplina del mercato ed in particolare l'articolo 3.5, secondo cui, nel caso di interventi urgenti di modifica della Disciplina, le modifiche disposte dal Gestore del mercato divengono efficaci con la pubblicazione sul sito internet dello stesso e vengono tempestivamente trasmesse al Ministro dello sviluppo economico per l'approvazione, sentita l'Autorità;

VISTI gli articoli 94, 97, 98 e 99 della Disciplina del mercato che definiscono rispettivamente gli operatori del mercato dei certificati verdi, i certificati ammessi alle contrattazioni sul detto mercato, le modalità delle contrattazioni e le informazioni relative al mercato dei certificati verdi comunicate agli operatori;

VISTO l'articolo 101 della Disciplina del mercato concernente la presentazione delle proposte di contrattazione;

VISTI gli articoli 79, 115, 116, 122, 128, 131, 132, 133 e 134 della Disciplina del mercato concernenti rispettivamente le garanzie finanziarie degli operatori, la pubblicità delle sanzioni, l'impugnazione del diniego di ammissione al mercato e delle sanzioni, la verifica delle contestazioni, il Collegio dei Probiviri, il ricorso al predetto Collegio, il ricorso al Collegio in materia di verifica delle garanzie, il Collegio arbitrale;

VISTA la proposta di modifica degli articoli 79, 115, 116, 122, 128, 131, 132, 133 e 134 della Disciplina del mercato sopra richiamati, trasmessa dal Gestore del mercato al Ministro dello sviluppo economico in data 25 febbraio 2013, prot. GME-PB-P0002269-02, volta ad eliminare dal sistema regolatorio



di riferimento del mercato elettrico e del mercato dei certificati verdi l'istituto del Collegio dei Probiviri, previsto al Titolo VII della Disciplina;

VISTA la proposta di modifica degli articoli 2, 94, 97, 98, 99 e 101 della Disciplina del mercato sopra richiamati, trasmessa dal Gestore del mercato al Ministro dello sviluppo economico in data 6 giugno 2013, prot. GME-PB-P0006513-02, avente ad oggetto la definizione delle nuove modalità di negoziazione dei certificati verdi ritirati dal GSE ai sensi della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e s.m.i;

VISTA la deliberazione 517/2013/EEL del 14 novembre 2013 con cui l'Autorità esprime parere favorevole su entrambe le proposte di modifica della Disciplina del mercato sopra richiamate;

CONSIDERATO che con la modifica proposta in materia di nuove modalità di negoziazione dei certificati ritirati dal GSE si dà attuazione alle previsioni del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare 6 luglio 2006, con l'obiettivo di contenere gli oneri derivanti dal ritiro dei certificati in eccesso;

CONSIDERATO che la modifica proposta concernente l'eliminazione del Collegio dei Probiviri è stata sottoposta a consultazione, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 3.4 del Testo integrato della Disciplina del mercato;

RITENUTO di condividere le motivazioni espresse dal GME in relazione alla modifica della Disciplina del mercato attinente l'eliminazione del Collegio dei Probiviri, diretta ad uniformare le procedure in materia di risoluzione delle controversie, in essere sulle diverse piattaforme di negoziazione gestite dal GME, e tenuto conto altresì che la modifica non inficia le opportunità degli operatori di accedere a modalità di risoluzione delle controversie tempestive ed efficienti

RITENUTO che le modifiche proposte per il mercato dei certificati verdi possano essere approvate secondo la procedura d'urgenza di cui all'articolo 3.5 della Disciplina del mercato, non rendendosi necessaria una fase di consultazione nel merito da parte del Gestore del mercato;

lu
gr



DECRETA

Art. 1

1. Le modifiche al Testo Integrato della Disciplina del mercato elettrico, trasmesse dal Gestore del mercato elettrico S.p.A. al Ministro dello sviluppo economico in data 25 febbraio 2013 e 6 giugno 2013, sono approvate, ai sensi dell'articolo 3, rispettivamente commi 3.4 e 3.5, del Testo Integrato della medesima Disciplina. Il nuovo Testo Integrato della Disciplina del mercato elettrico, riportato in allegato, forma parte integrante del presente decreto.
2. Il presente decreto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 27 DIC, 2013


IL MINISTRO